

## **S.I.A.F. - SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S.P.A – ADESIONE ALLA SOCIETA' MISTA PUBBLICO-PRIVATA MEDIANTE ACQUISTO DI AZIONI.**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTO** l'art. 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

#### **RICORDATO**

- che i Comuni sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 118 della Costituzione;
- che l'articolo 112 del D.Lgs. n. 267/2000, recante "Servizi pubblici locali", prevede, al comma 1, che gli Enti Locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali;

#### **RICHIAMATI:**

- la Direttiva 2006/123/CE, contenente la disciplina dei servizi nel mercato interno;
- la Direttiva 2014/24/UE in tema di appalti pubblici;
- il D.Lgs. n. 59 del 26/03/2010 e ss. mm. ed ii.;
- il decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 e ss. mm. ed ii.;

**VISTO** il decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 e ss. mm. ed ii., emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito anche indicato come "decreto correttivo")

**RICHIAMATO**, in particolare, l'art. 5, comma 1 del citato D. Lgs. n. 175/2016, il quale prevede espressamente che: *«Ad eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa»* .

#### **DATO ATTO:**

- che il servizio di refezione scolastica e mensa sociale, dei dipendenti comunali ed altri servizi correlati è attualmente gestito con la modalità di cui alla relazione allegata **(all. A)**

- che S.I.A.F. - Servizi Integrati Area Fiorentina S.p.A. (p.iva e c.f. 05241640480 – REA FI-531577), con sede in Bagno a Ripoli (FI), via Don Lorenzo Perosi nr. 2 – è una società mista pubblico-privata, a controllo pubblico congiunto ex art. 2 c. 1 lettera m) del TUSP, costituita per il 52% da soci pubblici (Azienda USL Toscana Centro, già ASL 10 di

Firenze e Comune di Bagno a Ripoli) e per il 48% da socio privato (Gemeaz Elior SpA), che svolge servizi di ristorazione scolastica ed ospedaliera servizi per conto dei soci pubblici, quale affidataria del servizio;

- che, più in particolare, l'art. 2 dello Statuto societario prevede, tra l'altro, che «*La Società ha per oggetto: l'esercizio e la gestione di cucine centralizzate e di centri di cottura, mense sociali, aziendali, interaziendali scolastiche e di collettività in genere, sia mediante fornitura di pasti cucinati che di materie prime.*»

- che il modello della cd. Società mista pubblico-privata di cui all'art. 17 del citato Testo unico delle società partecipate è una delle forme gestionali di affidamento del Servizio di refezione scolastica ed altri servizi correlati che i Comuni possono adottare, nel rispetto delle condizioni e dei principi principalmente definiti dall'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss. mm. ed ii. – Codice dei contratti pubblici e dall'art. 16 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP);

- che il Comune di Scarperia e San Piero ha valutato la possibilità che i servizi sopra indicati possano essere conferiti alla società S.I.A.F. Servizi Integrati Area Fiorentina S.p.A. (p.iva e c.f. 05241640480 – REA FI-531577), con sede in Bagno a Ripoli (FI), via Don Lorenzo Perosi nr. 2;

- che l'attuale servizio gestito da S.I.A.F. S.p.A., per conto degli Enti affidanti è scaduto il 31/12/2020, e che il servizio è stato oggetto di proroga, per cui il comune di Bagno a Ripoli e l'Azienda USL Toscana Centro hanno già intrapreso iniziative volte all'espletamento di una nuova gara "a doppio oggetto" ad evidenza pubblica, ai sensi dell'art. 17 comma 1 del TUSP, per la scelta del nuovo socio privato e per l'affidamento del servizio di ristorazione collettiva dei due enti;

- che la gara "a doppio oggetto" sarà svolta dal comune di Bagno a Ripoli, appositamente delegato dalla Azienda USL Toscana Centro, giusta apposita convenzione;

- che il Comune di Bagno a Ripoli, quale ente delegato dall'AUSL Toscana Centro all'espletamento della procedura di gara, si trova nella necessità di pubblicare la gara in tempo utile per consentire la selezione del socio – e contestualmente l'affidamento del servizio di ristorazione – poiché i contratti in corso sono già stati prorogati fino al 31/08/2021;

- che, ai fini dell'affidamento del suddetto servizio, il Comune di Scarperia e San Piero intende procedere propedeuticamente all'acquisizione di una partecipazione nel capitale sociale di S.I.A.F. S.p.A. quantificata nella percentuale dello 0,1%, per un importo complessivo di Euro 3.437,92 (tremilaquattrocentotrentasette/92), come da valutazione effettuata sul conto del patrimonio netto al 31/12/2020 da perizia estimativa, che si ritiene economicamente congrua, tenuto conto, in particolare, della solidità finanziaria della società, dei servizi espletati dalla Società e della dimensione del servizio da espletarsi sul territorio comunale ;

**PRESO ATTO** della nota del Sindaco del Comune di Bagno a Ripoli indirizzata ai Sindaci dei Comuni di Borgo San Lorenzo, Scarperia e San Piero e Dicomano, pervenuta a mezzo pec, con prot. in arrivo nr. 8236 del 21/04/2021, avente ad oggetto: "Proposta di adesione dei Comuni di Borgo San Lorenzo, Scarperia San Piero e Dicomano a SIAF SPA – Linee di indirizzo", con la quale il detto Ente ha comunicato le seguenti linee guida:

- a) Adesione dei nuovi soci pubblici a SIAF spa, mediante acquisto di una partecipazione azionaria per ciascun comune nella misura di almeno lo 0,1%, da effettuare previa cessione di azioni detenute dai soci pubblici, al prezzo di vendita di Euro 3.437,92 (tremilaquattrocentotrentasette/92), come da stima effettuata nella relazione redatta dal professionista incaricato dal Comune di Bagno a Ripoli, Dott. Sandro Cantini, calcolata sulla base del patrimonio netto di SIAF alla data del 31/12/20 stimato in Euro 3.437.918,00;

- b) Impegno da parte dei comuni di Borgo San Lorenzo, Scarperia San Piero e Dicomano ad aderire a SIAF SPA e reperire le risorse finanziarie necessarie, da manifestarsi formalmente entro il 15/05/2021; a questo proposito, il Comune di Scarperia e San Piero ha adottato propria deliberazione di Giunta comunale n. 53 del 14.05.2021, trasmessa al Comune di Bagno a Ripoli con PEC n. 10269/2021;
- c) Scelta da parte dei tre Comuni di procedere all'acquisto, pro quota, delle azioni di SIAF s.p.a. da manifestarsi formalmente, tramite deliberazione consiliare, entro il 31/05/2021, previo esperimento delle forme di consultazione pubblica di cui all'art. 5, c. 2 del TULSP;
- d) Impegno dei soci pubblici ad una stretta collaborazione per la gestione della procedura di gara "a doppio oggetto", con decorrenza dei contratti, per i vostri comuni, alla scadenza degli attuali contratti di servizio, da formalizzare mediante accordo ai sensi dell'art. 15 L. 241/90, contenente le clausole essenziali da inserire nella procedura, quali:
- conferma della delega al Comune di Bagno a Ripoli per la gestione della gara a "doppio oggetto" o possibilità di inserire nel capitolato descrittivo prestazionale, una clausola di revisione del prezzo (in diminuzione) all'avvio del servizio per i nuovi soci con percentuale da definire mediante adeguata perizia di stima;
  - inserimento nei documenti di gara e nelle condizioni contrattuali valide per il socio operativo, della destinazione delle strutture destinate a servizio refezione scolastica di vostra proprietà.
  - possibilità di prevedere nei nuovi patti parasociali di SIAF Spa un "Comitato di Coordinamento", per assicurare, nei termini previsti dallo Statuto, la cura e salvaguardia degli interessi dei Soci, indipendentemente dalla misura della partecipazione azionaria di ciascuno.
  - messa a punto di un cronoprogramma che consenta la presa in carico del servizio da parte di SIAF alla scadenza degli attuali contratti di servizio.
- e) Impegno a fornire il supporto necessario al Comune di Bagno a Ripoli, nonché tutte le informazioni, gli elementi e i dati utili per la predisposizione degli elaborati di gara, tenendo conto delle scadenze prestabilite e secondo le indicazioni date dal Responsabile del procedimento. In particolare i Comuni si impegnano nei confronti dell'Ente delegato:
- a predisporre il Capitolato Speciale, il Documento di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) e il progetto di servizio di cui all'art. 23, co. 14 e 15 del D.Lgs. n. 50/2016 (per il servizio di propria competenza);
  - a destinare idonee risorse finanziarie, rimborsando al Comune, pro-quota, le spese anticipate – nella misura in cui non possano essere addebitate all'aggiudicatario, quali: compensi per il conferimento degli incarichi di supporto al RUP ai sensi dell'art. 31, comma 11, del D.lgs. n. 50 del 2016, compensi per perito incaricato della stima del valore delle azioni di SIAF da porre a base di gara; spese notarili per assetti societari; contributo ANAC per la gara; rimborso di altre spese documentate.

#### **CONSIDERATO:**

- che in materia di società a partecipazione pubblica deve darsi applicazione a quanto disposto dal D. Lgs. n. 175/2016 e ss. mm. ed ii. (TUSP);
- che, in conformità di quanto disposto dall'art. 4 TUSP, con l'acquisizione della partecipazione societaria in S.I.A.F. S.p.A., il Comune risponde al perseguimento delle proprie finalità istituzionali previste dallo Statuto, in quanto tramite la Società intende provvedere alla erogazione del servizio di refezione scolastica, alla

erogazione del servizio di produzione e trasporto pasti per gli utenti in carico ai servizi sociali per gli assistiti comunali, per gli utenti del centro di socializzazione ed infine al servizio di produzione e trasporto pasti per gli asili nido comunali e per i dipendenti comunale;

- che tramite S.I.A.F. S.p.A il Comune provvederà, quindi, alla gestione di un Servizio pubblico locale di rilevanza economica, che è ricompreso tra i servizi di interesse generale ex art. 2 c.1 lett. h) ed i) del D. Lgs. n. 175/2016;
- che, come tale, l'attività svolta rientra tra le finalità consentite ai fini dell'acquisizione di partecipazioni societarie da parte della Pubblica amministrazione ex art. 4, comma 2, TUSP;
- che per le acquisizioni di partecipazioni in società già costituite vale quanto indicato dall'art. 8 TUSP, per cui è necessario che il Consiglio Comunale deliberi secondo le modalità di cui all'art. 7, c. 1 e 2 TUSP, che richiamano la necessità dell'adozione di una delibera analiticamente motivata, ex art. 5, c.1 TUSP come di seguito riportato: *«Ad eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa»*;
- che in proposito è stata redatta apposita Relazione, ex artt. 4 e 5 del D.Lgs. n. 175/2016, illustrativa della motivazione analitica per l'acquisto da parte del Comune di una partecipazione societaria in S.I.A.F S.p.A., composta da due elaborati (**allegati A1 relazione studio Manfriani e A2 relazione tecnica del Comune**), che si ritengono meritevoli di approvazione e che si richiamano come parte integrante e sostanziale del presente atto;
- che, in particolare, le condizioni di svolgimento del servizio di refezione scolastica e servizi analoghi a mezzo di S.I.A.F S.p.a. risultano migliorative, sia sotto il profilo economico, sia della qualità, rispetto a quelle di attuale svolgimento del servizio pubblico nel territorio comunale, anche in considerazione dei rilievi formulati nelle allegare relazioni;

**RILEVATO CHE** il modello della società mista per la gestione del servizio di ristorazione offre le seguenti prerogative e vantaggi:

- consente di creare un'organizzazione comune con un soggetto privata appositamente selezionato, al fine di dotarsi del patrimonio di esperienza, composto di conoscenze tecniche e scientifiche, maturate dal privato, il quale, con il proprio apporto organizzativo e gestionale, contribuisce all'arricchimento del know how pubblico e, con il proprio apporto finanziario, permette di ridurre gli oneri economici che l'ente territoriale deve sopportare per la gestione dei servizi pubblici;
- la società mista, a differenza della esternalizzazione del servizio ad operatori economici estranei alla pubblica amministrazione attuata tramite appalto o concessione, realizza una collaborazione stabile e di lunga durata tra la pubblica amministrazione e il privato, attraverso l'istituzione di una organizzazione comune con la "missione" di assicurare determinati servizi in favore della collettività locale;

- il modello di società mista, attuato per il servizio di ristorazione con la costituzione di S.I.A.F. S.p.A. è stato valutato positivamente dagli attuali soci pubblici in quanto la società, fin dalla sua costituzione, ha avuto un ruolo decisivo nel garantire una elevata qualità del servizio di ristorazione e refezione scolastica, come attenzione all'approvvigionamento delle materie prime, per il legame con le aziende dei territori di riferimento, per la promozione della filiera corta, per la forte integrazione con gli Istituti scolastici interessati, la comunicazione ed il coinvolgimento delle famiglie, la valorizzazione degli aspetti educativi, la promozione di stili di vita sani;

**DATO ATTO:**

- che l'intervento finanziario risulta compatibile con i Trattati europei e con la disciplina europea sugli aiuti di Stato alle imprese, ex art. 5, c. 2 DLgs.175/2016 come risulta dalla allegata Relazione (allegato A1);
- che lo schema di atto deliberativo con i relativi allegati sono stati sottoposti a previa consultazione pubblica ex art. 5, comma 2, ultimo periodo del DLgs.175/2016, nella forma di pubblicazione all'albo pretorio comunale e con avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'ente dal 16 dicembre al 27 dicembre 2020;
- che S.I.A.F. S.p.A. è conforme alle prescrizioni di cui al DLgs. 175/2016 (TUSP), poiché, come risulta dalla documentazione acquisita agli atti unitamente alla relazione tecnica studio Manfrani con prot. 10719 del 22.05.2021, nel triennio 2017-2019 ha conseguito un fatturato medio superiore al milione di euro; non risulta priva di dipendenti, né ha un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; gestisce un servizio di interesse generale; non ha prodotto un risultato negativo per nessuno dei cinque esercizi precedenti; non necessita di azioni per il contenimento dei costi di funzionamento, in quanto già opera e persegue in ogni momento l'equilibrio di gestione;
- che il presente atto dovrà essere inoltrato a fini conoscitivi alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, nonché all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ai sensi dell'art. 5 comma 3 del D.Lgs. n. 175/2016;

**DATO ATTO** che anche i Comuni di Borgo San Lorenzo e Dicomano stanno ponendo in essere proprie valutazioni in merito alla concreta possibilità di aderire alla società mista pubblico-privata *infra* richiamata;

**PRESO ATTO**, altresì, della volontà di ingresso nella compagine societaria di SIAF S.p.A. espressa recentemente anche dai Comuni di Pelago, Pontassieve e Rufina, finalizzato all'affidamento del servizio di ristorazione scolastica mediante gara a doppio oggetto, già manifestata con l'approvazione delle rispettive delibere di Giunta Comunale e Consiglio Comunale;

**RITENUTO** per tutte le ragioni esposte e in considerazione di tutti gli atti chiamati a far parte integrante della presente delibera, che l'acquisto di una partecipazione azionaria anche se minoritaria pari allo 0,1% del capitale sociale di S.I.A.F. S.p.A, propedeutica allo svolgimento della gara pubblica per la scelta del socio operativo a cura del comune capofila di Bagno a Ripoli e per l'affidamento del servizio di ristorazione scolastica e servizi affini alla società medesima rappresenti la scelta più idonea e conveniente per la collettività sotto il profilo dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità, rilevati i positivi aspetti economico finanziari e tecnico operativi dello svolgimento del servizio in capo alla Società;

**DATO ATTO** che gli effetti dei contratti per il Comune di Scarperia e San Piero e Dicomano decorreranno dalla data del 1.09.2022;

**ACQUISITO** il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 239 comma 1, lettera b) punto 3), del D. Lgs. n. 267/2000: "modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni", (**allegato B**);

**DATO ATTO** che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi degli artt. 5 e segg. della Legge n. 241/1990 e ss. mm. ed ii., è l'avv. Sebastiano Elio Nicotra, funzionario responsabile U.O. Staff del Servizio Risorse;

**VISTO** il parere favorevole espresso dalla 1<sup>a</sup> Commissione consiliare nella seduta del 12/06/2020, come da verbale depositato in atti;

**VISTI:**

- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ed ii.;
- il D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii.;
- il D. Lgs. n. 175/2016 e ss. mm. ed ii.;
- lo Statuto di S.I.A.F. S.p.A. (**allegato C**);
- il vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

Con voti \_\_\_\_\_;

**DELIBERA**

- I. **DI PROCEDERE**, per tutte le motivazioni sopra riportate alla adesione al capitale della società di S.I.A.F. Sistemi Integrati Area Fiorentina S.p.A, con sede in Bagno a Ripoli (FI), via Don Lorenzo Perosi nr. 2, società mista pubblico-privata e a controllo pubblico congiunto ex art. 2 c. 1 lettera m) del TUSP, autorizzando l'acquisto di una quota delle azioni pari a n. **2426** (corrispondenti allo 0,1% di partecipazione arrotondato) per un importo complessivo di Euro **3.437,92** (tremilaquattrocentotrentasette,92), come da valutazione effettuata sul conto del patrimonio netto al 31/12/2020 da perizia estimativa redatta dal professionista incaricato.
- II. **DI DARE ATTO** che l'acquisto di cui al punto precedente è finalizzato al futuro affidamento alla società mista pubblico-privata, nella composizione che sarà risultante dallo svolgimento della prossima gara ad evidenza pubblica per la scelta del socio operativo ex art. 17 del TUSP, del servizio di refezione scolastica e servizi affini, previa acquisizione delle azioni e stipula di apposito atto notarile, il tutto al momento della scadenza dell'attuale concessione di servizio e quindi al 1 Settembre 2022
- III. **DI APPROVARE** la Relazione ex artt. 4 e 5 del D.Lgs. n. 175/2016, costituente la motivazione analitica per l'acquisto da parte del Comune di una partecipazione societaria in S.I.A.F. S.p.A come da documenti in allegato (**allegati A1 e A2**);
- IV. **DI APPROVARE** lo Statuto della società S.I.A.F. S.p.A. (**allegato C**) dando atto che il medesimo risulta conforme ai requisiti previsti dall'ordinamento comunitario e nazionale in materia di affidamento dei servizi pubblici locali a rilevanza economica tramite il modello della società mista pubblico privata di cui all'art. 17 del TUSP.

- V. **DI INCARICARE** competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
- VI. **DI DEMANDARE** al Responsabile del settore Servizi Amministrativi l'assunzione del relativo impegno di spesa per la somma sopraindicata di €. 3.437,92= che troverà copertura sul capitolo di uscita del Titolo \_\_\_\_\_ .
- VII. **DI AUTORIZZARE** il Sindaco, o suo delegato, a sottoscrivere il rogito notarile e/o a compiere tutte le attività negoziali necessarie per dare attuazione alla deliberazione, e per consentirne il perfezionamento, prestando consenso a che vengano apportate le eventuali modifiche, di natura non sostanziale, se necessarie su indicazione del notaio o di altri uffici pubblici, per ragioni di natura normativa, amministrativa o fiscale.
- VIII. **DI DEMANDARE** al Responsabile dell'Ufficio Segreteria l'invio del presente atto alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, nonché all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, e con le modalità indicate dall'art. 24, commi 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21 del decreto correttivo;
- IX. **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione alla società S.I.A.F. Sistemi Integrati Area Fiorentina S.p.A ed al Comune di Bagno a Ripoli;
- X. **DI DICHIARARE**, altresì, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000.